



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 09/03/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 135

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 8 settembre 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale da parte della ditta "A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 8 settembre 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1299 del 2 agosto 2003 per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 60 del 30 settembre 2003, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nel SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele" dovrà essere fornita, al comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale da parte della ditta A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele" sottoscritto in data 8 settembre 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto